

STATUTO 11.11.2021

CAPO I DELLA COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - SCOPI AMBITO DI ATTIVITA' - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede sociale

1. È costituita, nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente in materia di associazioni di cui al Libro Primo, Tit. II, Capo II e III e successiva del C.C., a cui si rimanda per quanto non disciplinato all'interno del presente Statuto, la Società scientifica per lo studio, la ricerca, e la formazione e l'aggiornamento professionale, anche in ambito interdisciplinare, in materia di disturbi da uso di sostanze o da comportamenti additivi, denominata "Società Italiana Patologie da Dipendenza", acronimo "S.I.Pa.D.", di seguito identificata solamente come "Società".
2. La Società è senza scopo di lucro.
3. La Società ha sede legale nel Comune di Roma in Via Tagliamento 31 - 00198 Roma
4. La Società è costituita a tempo indeterminato per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
5. La Società può essere sciolta con Deliberazione dell'Assemblea Nazionale secondo il dettato dell'art. 35 del presente Statuto.
6. Il presente Statuto è parte integrante dell'Atto Costitutivo della Società.

Art. 2 - Soggetti concorrenti

1. La Società è costituita per libera e consapevole adesione di:
 - a. Professionisti del Sistema dei Servizi Pubblici e Privati delle Dipendenze Patologiche;
 - b. Studiosi della materia dichiarata al precedente art. 1, c. 1;
 - c. Soggetti fisici aventi interesse diretto, in quanto portatori di disturbi da uso di sostanze o da comportamenti additivi, ovvero indiretto, in quanto familiari, congiunti o comunque legati da rapporti umani, allo sviluppo delle conoscenze sui trattamenti di prevenzione, di cura e di riabilitazione attinenti la materia di interesse;
 - d. Professionisti di Corpi, di Servizi, di Uffici anche non sanitari che, in ragione della propria professione, svolgono compiti di prevenzione e di monitoraggio dell'uso di sostanze, ovvero dei comportamenti additivi.
2. Possono altresì concorrere al conseguimento degli scopi della Società, associazioni, gruppi e soggetti nazionali o regionali comunque costituiti, i quali possono aderire divenendo parte integrante e sostanziale della Società secondo quanto disciplinato al successivo art. 19, ovvero possono concordare modalità e tempi di collaborazione e di concorso per il perseguimento degli scopi comuni e sottoscrivere i relativi accordi.

Art.3 - Scopi

1. Il campo d'interesse della Società è il disturbo da uso di sostanze o da comportamenti additivi e quanto è ad essi conseguente o correlato.
2. Scopi, nel campo di interesse dichiarato, sono:
 - a. scientifici di studio e di ricerca secondo metodologie e modelli riconosciuti e validati;
 - b. di promozione della qualità operativa, delle buone pratiche e della professionalità degli operatori del Sistema dei Servizi pubblici e privati delle dipendenze;
 - c. di umanizzazione delle cure e di tutela e garanzia del diritto alla cura delle persone con problemi da uso di sostanze o da comportamenti additivi;
 - d. di formazione e di informazione dei professionisti del rispettivo Sistema dei Servizi e degli interventi pubblici e privati e di quanti hanno interesse alla materia;

- e. di tutela legale e sindacale, attraverso e secondo quanto previsto al successivo c.3, sub k), dei professionisti e di quanti hanno interesse o sono coinvolti rispetto al Sistema dei Servizi e degli interventi pubblici e privati.
3. Sono iniziative od azioni di realizzazione degli scopi enunciati:
- a. la progettazione, la partecipazione, la conduzione di studi e di ricerche sperimentali e cliniche su:
 - I. sostanze stupefacenti e/o psicoattive;
 - II. effetti conseguenti e/o correlati all'uso di sostanze suddette;
 - III. comportamenti additivi e loro trattamenti nella rispettiva complessità biologica, psicologica, educativa, culturale, sociale e ambientale;
 - b. la valorizzazione e la pubblicizzazione, d'intesa e con le necessarie autorizzazioni liberatorie di chi ne ha la proprietà intellettuale, di iniziative, esperienze, sperimentazioni, scelte operative e/o organizzative locali coerenti con gli scopi della Società, ovvero che possono contribuire al loro conseguimento;
 - c. la progettazione, la realizzazione di iniziative formative, informative e di aggiornamento per professionisti del settore e per quanti con esso hanno interesse a qualsiasi titolo anche secondo finalità a norme della formazione continua in campo sanitario (ECM);
 - d. la promozione e la realizzazione di confronti e di scambi culturali in materia di dipendenze;
 - e. la promozione della cultura del management nel settore di interesse;
 - f. la promozione, la partecipazione, l'adesione a consessi organizzativi quali Fondazioni, Federazioni, Società, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati per la promozione, l'affermazione, la realizzazione di attività ed iniziative coerenti con i propri scopi;
 - g. la produzione e la diffusione di strumenti di orientamento e di ausilio, di tutela nelle scelte organizzative ed operative, quali raccomandazioni, linee guide, protocolli prodotti e/o sostenuti da modelli scientifici e da prove di efficacia;
 - h. la promozione, la ricerca, l'offerta di collaborazione ad organi politici, amministrativi e tecnici nazionali, regionali e locali al fine di garantire coerenza tra scelte legislative e realizzazione di condizioni che consentono:
 - I. la realizzazione di servizi e l'erogazione di prestazioni adeguate e coerenti con il livello di conoscenze sulla materia di interesse ed i bisogni di cura;
 - II. l'espressione della professionalità degli operatori;
 - III. il rispetto dei diritti alla cura dei cittadini;
 - i. il riconoscimento agli utenti del Sistema dei Servizi delle Dipendenze ed ai loro familiari e/o conviventi o partecipanti al processo di cura di costoro:
 - I. della qualità e del ruolo di soggetti aventi interesse rispetto al Sistema medesimo;
 - II. del diritto a partecipare al perseguimento degli scopi della Società all'interno di momenti e attraverso strumenti previsti dal presente Statuto.
 - j. la promozione ed il sostegno anche economico ad iniziative ed azioni anche legali promosse ed attivate a difesa del Sistema dei Servizi delle Dipendenze e della sua capacità di erogare prestazioni e servizi a difesa e garanzia dei diritti dei soggetti portatori di bisogni;
 - k. la promozione e la ricerca di accordi e di collaborazione con organizzazioni sindacali e/o di tutela legale che condividono gli scopi statutari della Società, volti a garantire i professionisti del Sistema;
4. Le attività sociali attuative degli scopi enunciati sono realizzate attraverso contributi degli associati e/o forme di finanziamento approvate dal Consiglio Direttivo della Società.

Art. 4 – Articolazione territoriale

1. La Società è costituita per l'intero territorio nazionale, che rappresenta ed amministra attraverso i propri Organi statutari.
2. La Società garantisce la propria presenza territoriale in ambiti regionali od interregionali attraverso forme aggregative stabilite dai propri soci, secondo quanto disciplinato all'art. 19.

CAPO II DEI SOCI

Art. 5 – Soci

1. La Società riconosce ed ammette al proprio interno le seguenti tipologie di soci:
 - a. soci fondatori;
 - b. soci ordinari;
 - c. soci portatori di interesse;
 - d. soci onorari;
 - e. soci sostenitori.

Art. 6 – Soci Fondatori

1. Sono soci fondatori i professionisti del Sistema dei Servizi che hanno dato vita alla Società, tutti generalizzati nell'atto costitutivo.
2. I soci fondatori fanno parte della Società dalla data della sua costituzione alla data del suo scioglimento, salvo che non richiedano il recesso dalla loro qualità.
3. I soci fondatori possono essere privati od alienati della loro qualità esclusivamente in presenza di atti espliciti e concreti contro la Società e previa pronuncia obbligatoria e vincolante del Collegio di Garanzia e Tutela.
4. I soci fondatori, che intendono recedere dalla loro qualità, devono:
 - a. inoltrare richiesta in tal senso con formale lettera indirizzata al Presidente p. t. della Società;
 - b. ricevere ratifica della loro volontà di recesso da parte del Presidente adito.
5. I soci fondatori possono essere parte della Società anche in qualità di soci ordinari previo adempimento delle formalità di rito prescritte per costoro.
6. I soci fondatori che non ricoprono cariche all'interno della Società sono membri di diritto del Collegio di Garanzia e Tutela.

Art. 7 – Soci ordinari

1. Possono essere iscritti in qualità di soci ordinari:
 - a. i professionisti del Sistema dei Servizi pubblici e privati delle dipendenze;
 - b. gli studiosi della materia di interesse della Società;
 - c. i professionisti di Corpi, di Servizi e di Uffici non sanitari che, in ragione della propria professione, svolgono compiti di prevenzione e di monitoraggio dell'uso di sostanze stupefacenti, ovvero dei comportamenti additivi.
2. I soci ordinari in seno alla Società hanno diritto di:
 - a. partecipazione e di voto in seno alle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - b. candidabilità alle cariche elettive od agli incarichi a qualsiasi titolo conferibili, ricorrendone le condizioni e se non già ricoprenti una carica e/o un incarico analoghi in altre Società Scientifiche di settore omologhe alla presente Società;
 - c. informazione sulle iniziative di qualsiasi genere che la Società intende promuovere e realizzare e comunque trattate in seno al Consiglio Direttivo;
 - d. partecipazione alle iniziative di cui al precedente punto del presente comma nelle forme e nei modi deliberati dallo stesso Consiglio.

Art. 8 – Soci portatori d’interesse

1. Possono essere iscritti in qualità di soci portatori di interesse le persone in trattamento presso il Sistema dei Servizi, i loro familiari, i congiunti o conviventi, le persone ammesse a partecipare e/o concorrenti al trattamento per espressa autorizzazione dell’interessato;
2. I soci portatori di interesse in seno alla Società hanno diritto di:
 - a. partecipazione e di voto in seno alle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - b. rappresentanza e di candidabilità alle cariche elettive od agli incarichi a qualsiasi titolo conferibili;
 - c. informazione sulle iniziative di qualsiasi genere che la Società intende promuovere e realizzare;
 - d. partecipazione alle iniziative di cui al punto precedente del presente comma nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.
3. I soci portatori d’interesse, esprimono numero 1 (uno) rappresentante in seno al Consiglio Direttivo Nazionale secondo modalità stabilite da costoro. Pari diritto di esprimere numero uno (1) rappresentante è garantito in seno alle Articolazioni secondo modalità stabilite da queste.

Art. 9 – Soci onorari

1. Possono essere iscritti quali soci onorari i professionisti e gli studiosi del campo delle dipendenze che abbiano dato rilevanti contributi alla ricerca ed al progresso delle conoscenze sulla materia di interesse della Società.
2. Il riconoscimento della qualità di socio onorario della Società è prerogativa dell’Assemblea dei Soci.
3. La proposta di conferimento della qualità di socio onorario è valutata preliminarmente in seno al Consiglio Direttivo. In caso di approvazione è trasmessa all’Assemblea dei Soci corredata dal parere del Collegio di Garanzia e Tutela.
4. I Soci Onorari hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all’interno della Società. Essi altresì possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 5.

Art. 10 – Soci sostenitori

1. Possono essere iscritti in qualità di Soci Sostenitori:
 - a. enti, associazioni, comitati, gruppi organizzati di persone;
 - b. persone fisiche non ricomprese nelle categorie dei soci ordinari od in quelle dei soci portatori di interesse;
 - c. imprese, società che condividono e intendono sostenere il perseguimento degli scopi della Società.
2. I Soci Sostenitori hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all’interno della Società.

CAPO III DEGLI ORGANI SOCIETARI

Art. 11 - Organi

1. Gli Organi della Società sono strumenti organizzativi, funzionali al perseguimento dei suoi scopi. In nessun caso gli scopi della Società sono secondari o subordinati all'articolazione organizzativa.
2. Gli Organi della Società sono:
 - a. di indirizzo e gestione;
 - b. di ausilio
 - c. etici, di garanzia e tutela.
3. Sono Organi di indirizzo e di gestione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Segretario/Tesoriere;
4. Sono Organi di ausilio:
 - a. il Past President;
 - b. l'Ufficio di Presidenza;
 - c. i Coordinatori d'Area;
 - d. il Comitato Scientifico;
 - e. le Società regionali od interregionali;
5. Sono Organi etici, di garanzia e tutela:
 - a. il Collegio di Garanzia e Tutela;
 - b. il Comitato Etico.

Art. 12 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'organo sovrano della Società. Essa esercita le sue attribuzioni
 - a. in occasione dell'elezione del Presidente nazionale e della scelta del programma triennale ad esso collegato, il quale costituisce espresso, formale e vincolante contratto tra i soci e gli Organi della Società;
 - b. in caso di inerzia degli organi societari, avocando a sé i poteri sostitutivi.
2. L'Assemblea nazionale della Società è composta da tutti i soci che risultino regolarmente iscritti alla data di convocazione. Essa ne rappresenta la loro universalità e le sue deliberazioni, assunte nel rispetto del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, della legge, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Società una volta l'anno entro il 30 Maggio, salvo che motivate circostanze ne impediscono lo svolgimento, per:
 - a. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e preventivo di quello in corso;
 - b. la verifica dello stato di attuazione del programma triennale delle attività;
 - c. la proroga in favore del Segretario del mandato di sostituzione del Presidente in caso di decadenza di questi, secondo quanto previsto al successivo art. 14, c. 7.
4. Essa è altresì convocata, con preavviso di mesi 6 (sei) dalla data di svolgimento, una volta ogni tre anni per l'elezione del Presidente della Società. La convocazione triennale elettiva può coincidere con quella annuale di approvazione del rendiconto economico finanziario.
5. Nel caso in cui per qualsivoglia impedimento non si possa convocare l'Assemblea ordinaria annuale nei termini indicati al precedente c. 3, essa è obbligatoriamente convocata nei trenta giorni successivi. In caso di ulteriore inerzia, l'Assemblea è indetta dal Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela nei successivi trenta giorni.

6. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria:
 - a. in presenza di gravi circostanze;
 - b. su richiesta di almeno un quinto degli iscritti, ovvero della maggioranza del Consiglio direttivo.
7. In presenza delle ipotesi di cui al comma precedente, sub b), il Presidente convoca l'Assemblea nei sessanta giorni successivi alla data in cui è pervenuta la richiesta.
8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve recare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno in cui ne è programmato lo svolgimento tanto in prima convocazione, tanto in seconda convocazione.
9. Tra la prima e la seconda convocazione non potrà intercorrere un periodo di tempo inferiore ad un'ora.
10. Tra l'emissione pubblica dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dovrà intercorrere un lasso di tempo non inferiore a giorni 15.
11. I Soci ne ricevono informazione e convocazione mediante avviso pubblicato contestualmente:
 - a. sul sito della Società
 - b. presso la Sede Nazionale della Società.
12. In prima convocazione, l'Assemblea s'intende validamente costituita in presenza della maggioranza dei soci. In detta convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento della Società, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del suo patrimonio è richiesta la maggioranza qualificata, rappresentata dai 2/3 dei soci.
13. In seconda convocazione l'Assemblea s'intende validamente costituita in presenza di un numero di soci non inferiore al doppio del numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento della Società, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del suo patrimonio l'Assemblea si intende validamente costituita in presenza di un numero di soci non inferiore a tre volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
14. I componenti del Consiglio Direttivo non sono conteggiabili ai fini delle determinazioni del quorum di validità dell'Assemblea dei Soci.
15. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
16. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un regolare verbale letto e firmato, sia pure in bozza, a conclusione e prima dello scioglimento della stessa dal Presidente, dal Segretario e da almeno tre soci partecipanti e non componenti il Consiglio direttivo.
17. Le delibere assunte dall'Assemblea:
 - a. sono riportate sul libro delle deliberazioni della Società;
 - b. sono pubblicate sul sito non oltre quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea;
 - c. sono esecutive dal sedicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito della Società.
18. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto, se richiesto da almeno il 20% dei presenti oppure se riferito a singola persona.
19. Ciascun socio oltre al diritto di esprimere il voto per sé, può rappresentare per delega altri tre soci regolarmente iscritti mediante esibizione della delega corredata da copia del documento di riconoscimento, entrambi firmati dal socio delegante. La presente previsione ha valore anche in caso di voto e di rappresentanza in seno all'Assemblea elettiva triennale.
20. L'Assemblea dei soci, con le maggioranze prescritte, approva:
 - a. il bilancio consuntivo e di previsione;
 - b. le variazioni dello Statuto della Società;
 - c. i regolamenti della Società;
 - d. gli atti relativi alla costituzione del Consiglio Direttivo successivamente alla elezione del Presidente;
 - e. lo scioglimento della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. La Società è retta dal Consiglio Direttivo. Questo ne rappresenta l'organo di coordinamento delle modalità di attuazione del programma e di armonizzazione della gestione e della funzionalità della Società medesima.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a. Presidente;
 - b. Soci ordinari, rappresentanti delle proprie Articolazioni;
 - c. Socio portatore d'interesse, rappresentante delle tre aree geografiche del territorio nazionale.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur non facendone parte e senza diritto di voto, assistono i Componenti del Collegio di Garanzia e Tutela.
4. Ciascuna Società locale designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.

I soci portatori d'interesse sono rappresentati secondo i criteri di cui all'art. 8, c. 3.
5. Le designazioni della rappresentanza delle Società locali dei soci ordinari e del socio portatore d'interesse in seno al Consiglio Direttivo sono deliberate dai rispettivi organi e comunicate al Presidente della Commissione elettorale dal novantesimo al sessantesimo giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva del Presidente della Società.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Esso è titolare dei poteri di:
 - a. assicurare il perseguimento degli scopi della Società;
 - b. eleggere il Segretario;
 - c. designare i Coordinatori d'Area;
 - d. designare il Coordinatore del Comitato Scientifico ed i suoi componenti;
 - e. ratificare la composizione dell'Ufficio di Presidenza;
 - f. designare i componenti del Collegio di Garanzia e di Tutela ed integrarne la sua composizione, nelle circostanze di bisogno, con esperti della materia del diritto;
 - g. designare i componenti del Comitato Etico;
 - h. stabilire la data di convocazione annuale dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
 - i. approvare, in forma di proposta per l'Assemblea, i rendiconto economici-finanziari a preventivo e consuntivo;
 - j. emanare regolamenti e linee di indirizzo per l'organizzazione ed il funzionamento della Società;
 - k. stabilire l'entità delle quote di iscrizione per i soci della Società e la ripartizione di queste tra Società e le Articolazioni;
 - l. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Società;
 - m. costituire gruppi di ricerca, di studio e di lavoro la cui attività non deve in alcun modo ledere l'autonomia delle articolazioni regionali od interregionali;
 - n. deliberare sulle questioni inerente la vita associativa di pertinenza del Consiglio medesimo;
 - o. deliberare su iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali di livello nazionale e, d'intesa con la Società locale, di livello regionale od interregionale.
7. Il Consiglio Direttivo in via ordinaria è convocato con preavviso di non meno di giorni 15 rispetto alla data di svolgimento mediante informativa diretta a ciascun componente che contenga indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. Copia della convocazione è del pari riportata negli stessi tempi e contenuti sul sito della Società.
8. Il Consiglio Direttivo in via straordinaria per situazioni d'urgenza può essere convocato con preavviso di giorni 3 (tre).

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
10. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e da n. 1 (uno) componente in rappresentanza di tutte le Articolazioni presenti. Tre assenze ingiustificate e consecutive comportano la decadenza del Consigliere interessato e la sua sostituzione con altro da parte della Società rappresentata.
11. In caso di dimissioni o d'impedimento prolungato di un Consigliere questi è sostituito da altro rappresentante espresso dall' Articolazione rappresentata.
12. La durata del mandato dei componenti del Consiglio Direttivo coincide con quella degli organi delle articolazioni territoriali che li hanno designati, salvo loro sostituzione con altro rappresentante da parte della medesima articolazione.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente della Società, per brevità solamente “Presidente”, è il legale rappresentante della Società. Egli la rappresenta anche di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale Elettiva dei Soci della Società a maggioranza dei voti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e comunque per la durata del mandato rispetto al quale è stato eletto, può essere rieletto per mandati successivi al primo, salvo non insorgano condizioni di cui al successivo c.5.
4. Il Presidente:
 - a. provvede a dare applicazione al programma per il quale è stato eletto, nel rispetto delle norme statutarie e secondo gli orientamenti attuativi del Consiglio Direttivo;
 - b. convoca, d'intesa con il Consiglio Direttivo, e presiede le Assemblee dei Soci;
 - c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
 - d. designa il Segretario;
 - e. predispone in forma di proposta per l'Assemblea dei soci, d'intesa con il Consiglio direttivo, il bilancio di previsione di ciascun anno sociale;
 - f. cura la registrazione della Società nel Pubblico Registro - Atti Privati;
 - g. è informato dell'espletamento dei compiti e degli incarichi da parte degli Organi della Società;
 - h. è responsabile della funzionalità e dello svolgimento dei compiti da parte degli Organi di ausilio;
 - i. vigila sull'esecutività delle delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo;
 - j. è direttore editoriale degli organi di informazione e delle pubblicazioni scientifiche della Società;
 - k. ha facoltà, in circostanze di urgenza che non consentono di convocare il Consiglio Direttivo, e sentito l'Ufficio di Presidenza:
 1. di assumere decisioni rispetto alla problematica insorta ed a cui dar risposta;
 2. di conferire incarichi di rappresentanza legale nelle liti attive e passive riguardanti la Società;
 3. di agire e resistere in giudizio per tutelare e assistere la categoria professionale ed il Sistema dei servizi riferiti alla materia di interesse della medesima Società;
 - l. ha facoltà di proporre interventi ad adiuvandum nei giudizi promossi dai singoli o da gruppi di associati a difesa dell'area riferita alla materia di interesse della Società;
 - m. può delegare, all'interno di azioni di coinvolgimento nella gestione della Società, sentito il Consiglio Direttivo e con il parere vincolante del Collegio di Garanzia, parte dei suoi poteri a membri del Consiglio stesso, ovvero a componenti di altri organi, ovvero ancora a soci della Società medesima;

5. In caso di impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente l'attribuzione delle funzioni sostitutive sono conferite al Segretario dal Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
6. Nelle circostanze di cui al comma precedente compito del Segretario subentrato al Presidente, oltre al disbrigo dell'ordinaria amministrazione, è di indire nuove elezioni entro 180 giorni dalla data di assunzione delle funzioni, salvo che nei sessanta giorni successivi alla data di decadenza del Presidente non intervenga una assemblea nazionale ordinaria che si determini di prorogare le funzioni fino al termine del triennio. In tal caso il Segretario assume la carica di Presidente e questi provvede alla designazione di altro Segretario.

Art. 15 - Segretario/Tesoriere

7. Il Segretario/Tesoriere della Società, di seguito solamente "Segretario", è designato dal Presidente all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque per la durata del mandato rispetto a cui è stato eletto e può essere designato più volte.
8. Il Segretario:
 - a. cura l'esecuzione delle delibere e delle risoluzioni adottate dal Consiglio Direttivo;
 - b. ha la responsabilità della tenuta del patrimonio della Società, dei registri di entrate e di uscite e dei libri sociali, di cui ne è custode;
 - c. svolge le funzioni di Tesoriere;
 - d. ha la gestione del conto corrente bancario o postale intestato alla Società;
 - e. emette su ordine del Presidente mandati di pagamento;
 - f. ha la responsabilità della proposta del rendiconto economico a consuntivo dell'anno in corso od appena concluso;
 - g. ha la responsabilità all'inizio di ogni anno della campagna di iscrizioni, coordinando le articolazioni regionali.
9. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, ovvero di decadenza per sfiducia motivata pronunciata dal Consiglio Direttivo, il Presidente provvede a designare altro Segretario.

Art. 16 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di ausilio del Presidente nella gestione della Società, in ogni caso non è sostitutivo del Consiglio Direttivo e la materia delle sue sedute è preparatoria od applicativa dei deliberati del Consiglio stesso, esplorativa e di approfondimento di particolari problematiche.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Coordinatore del Comitato Scientifico, dai Coordinatori d'Area e dal Past President. Alle sue riunioni il Presidente, in relazione a particolari tematiche, ha facoltà di invitare persone non facenti parte di esso informandone i suoi componenti in occasione della convocazione.
3. Il Consiglio Direttivo ne ratifica la composizione in occasione della prima seduta del Consiglio stesso.
4. L'Ufficio di Presidenza può essere convocato
 - a. per la preparazione dei lavori del Consiglio Direttivo;
 - b. per dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c. per consultazione da parte del Presidente;
 - d. nei casi in cui l'importanza e l'urgenza di eventuali problematiche a cui dar risposta non consente la convocazione del Consiglio Direttivo.
5. Le determinazioni da esso assunte nelle circostanze di cui al precedente c. 4, punto d), devono comunque essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo immediatamente successivo e ratificate dallo stesso.

Art. 17 – Il Past President

1. Il Presidente e socio firmatario dell'Atto Costitutivo e dello Statuto assume la qualifica di "Past-President". Tale titolo permane a vita.
2. Il Past-President esprime l'insieme dei valori morali, culturali e scientifici acquisiti nel corso del suo mandato e trasmessi a tutta la Società.
3. Il Past-President partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 18 – Coordinatori d'Area

1. I Coordinatori d'Area sono organo di ausilio del Presidente nella gestione della Società.
2. Essi sono nel numero di tre e ciascuno di essi è preposto ad una delle altrettante aree geografiche del territorio nazionale in cui è articolata la Società.
3. I Coordinatori d'Area sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i membri del medesimo Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e comunque per la durata del mandato rispetto al quale sono stati eletti e possono essere riconfermati per mandati successivi.
4. I Coordinatori d'Area, nei confronti dell'area geografica di rispettiva pertinenza, sono i diretti referenti per le attività ordinarie, esecutive dei deliberati del Consiglio Direttivo.
5. I Coordinatori d'Area riferiscono al Presidente in merito alla vita ed alle problematiche delle Articolazioni di rispettiva pertinenza.
6. I Coordinatori d'Area possono essere titolari anche di deleghe conferite da parte Consiglio Direttivo rispetto a particolari materie, quali le attività organizzative, di tutela legale e sindacale, di rappresentanza sostitutiva.

Art. 19 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di programmazione delle attività di ricerca, formazione e informazione della Società, nonché di coordinamento e orientamento delle medesime attività per le Articolazioni.
2. Il Comitato è composto da numero 5 membri, tra cui il Coordinatore.
3. Il Coordinatore del Comitato è designato all'interno del Consiglio Direttivo.
4. I restanti membri del Comitato Scientifico sono scelti nel numero di:
 - a. tre tra i Coordinatori dei Comitati Scientifici delle Articolazioni,
 - b. uno tra personalità e studiosi di spicco del settore anche se non soci.
5. Esso è articolato nelle aree della:
 - a. ricerca;
 - b. formazione;
 - c. informazione scientifica
 - d. o altre aree ritenute necessarie dal Comitato Scientifico, rispetto a ciascuna delle quali è preposto un componente del Comitato stesso diverso dal Coordinatore, scelto all'interno dello stesso Comitato, sentito il Consiglio Direttivo.
6. Le attività di programmazione della ricerca, della formazione e dell'informazione sono svolte in forma di proposta per il Consiglio Direttivo sulla base del programma elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale.
7. Unitamente alle attività innanzi enunciate il Comitato, a richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero dell'Ufficio di Presidenza, garantisce:
 - a. la formulazione di pareri e di proposte operative in merito ad ipotesi di partecipazione a ricerche, studi e progetti;
 - b. la promozione, formulazione, validazione e divulgazione di linee guida, protocolli operativi e raccomandazioni.
8. L'attività di coordinamento ed orientamento rispetto alle articolazioni regionali è svolta:
 - a. sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo;
 - b. sentito le articolazioni regionali;
 - c. nel rispetto di criteri intesi a favorire la crescita e di valorizzazione delle risorse locali.

Art. 20 – Articolazioni/Società regionali o interregionali

1. I soci della Società residenti nel medesimo ambito regionale possono costituirsi in Società regionali.
2. Possono altresì costituirsi in Società regionali e/o interregionale i soci di ambiti regionali limitrofi, nel limite massimo di due.
3. Le Società regionali così costituite:
 - a. assumono la denominazione di “Società Italiana Patologie da Dipendenze”, seguito dal nome della Regione o delle Regioni interessate;
 - b. si dotano di un proprio statuto conforme a quanto previsto al successivo c. 3;
 - c. hanno personalità giuridica propria con autonomia organizzativa e funzionale rispetto all’ambito territoriale di pertinenza;
 - d. costituiscono in sede locale l’unico soggetto giuridicamente valido e riconosciuto che rappresenta la Società.
4. Le Società regionali con un numero d’iscritti da dieci a venti designano numero 1 (uno) rappresentante. In presenza di un numero di iscritti superiore, la Società locale provvede a designarne numero 2 (due).
5. In fase di applicazione del presente Statuto e per un periodo di tempo non superiore a tre anni ciascun ambito territoriale regionale, indipendentemente dalla costituzione dei soci in Società locale e con almeno n. 10 (dieci) soci ordinari, designano n. 1 (uno) rappresentante.
6. Ciascuna Società locale, fermo restando l’obbligo di:
 - a. dotarsi di un proprio statuto armonico con quello della Società;
 - b. adottare come propri gli scopi della Società e concorrere al loro perseguimento;
 - c. garantire la presenza della propria rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo in relazione al numero dei propri soci;
 - d. rispettare, nella programmazione delle proprie attività, gli orientamenti formulati dal Consiglio Direttivo nazionale;
 - e. garantire il rispetto dei diritti dei soci;ha autonomia organizzativa e funzionale.
7. Per omogeneità organizzativa e funzionale sull’intero territorio nazionale è auspicato che le Società locali adottino il modello organizzativo e funzionale della Società. In caso di diversa determinazione da parte delle Società locali, queste devono comunque garantire quanto prescritto dal Libro Primo, Tit. II, Capo II e III e successiva del C.C., ed in particolare la presenza di:
 - a. organo di rappresentanza, equiparabile al Presidente della Società, che ne sia il legale rappresentante;
 - b. organo di gestione, equiparabile al Consiglio Direttivo;
 - c. organo di consulenza e coordinamento dell’attività formativa, informativa e di ricerca, equiparabile al Comitato Scientifico.
8. Il territorio nazionale, a fini di funzionalità interna alla Società, è ripartito nelle tre aree geografiche del nord, del centro e del sud. Sono regioni ricomprese nell’area di:
 - a. Nord la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Trentino A.A., il Veneto, il Friuli V.G.;
 - b. Centro l’Emilia R., la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio;
 - c. Sud e Isole la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna.

Art. 21 – Collegio di Garanzia e Tutela

1. Il Collegio di Garanzia e Tutela è l'organo di garanzia della Società, dei suoi ordinamenti, dei suoi soci e della sua funzionalità.
2. Esso è composto, comunque nel numero minimo di 3 componenti, dai soci fondatori non titolari di cariche elettive, ovvero di incarichi in seno alla Società, e, a richiesta di questi, da esperti in materia giuridica societaria.
3. I membri del Collegio eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio stesso.
4. Sono attribuzione del Collegio la formulazione di parere:
 - a. obbligatorio preventivo in materia di proposte di modifiche dello Statuto e dei Regolamenti della Società;
 - b. obbligatorio sulla coerenza tra i deliberati del Consiglio Direttivo e lo Statuto su qualsiasi decisione assunta dagli organi della Società. Detto parere può (ed è vincolante ai fini della legittimità ed efficacia della decisione assunta) essere richiesto da:
 - 1) Componenti del Consiglio Direttivo,
 - 2) Presidenti di Società regionali
 - c. obbligatorio e vincolante in merito a procedimenti di qualsiasi genere emessi nei confronti di soci della Società ed impugnati dai diretti interessati. Nei casi in specie il Collegio di Garanzia e tutela provvede ad acquisire presso il Comitato Etico il parere sulla correttezza, trasparenza e solidarietà del comportamento tenuto dal socio sottoposto a procedimento.
5. Sono compiti del Presidente del Collegio:
 - a. la convocazione del Collegio medesimo;
 - b. l'esame degli atti osservati od impugnati;
 - c. l'emissione delle decisioni formulate;
 - d. l'attribuzione al Segretario della Società delle funzioni di Presidente della Società stessa nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 14, cc. 5 e 6;
 - e. l'assunzione del ruolo di Presidente del Collegio e del seggio elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Società. Dalla data in cui il Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela assume il ruolo di Presidente del Collegio elettorale sono sospese tutte le funzioni del Presidente della Società;
 - f. la raccolta delle comunicazioni di designazione dei rappresentanti delle Articolazioni in seno al Consiglio Direttivo;
 - g. la proclamazione degli esiti dello spoglio delle schede elettorali e del Presidente della Società in occasione delle elezioni nazionali;
 - h. la proclamazione della composizione del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 22 – Comitato Etico

1. Il Comitato Etico è l'organo indipendente titolare dei compiti di:
 - a. esprimere parere obbligatorio al Comitato di Garanzia e Tutela sulla correttezza, trasparenza e solidarietà dei comportamenti dei soci tra di loro, con i propri assistiti e con quanti sono portatori di interesse rispetto alla materia di interesse della Società;
 - b. esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla fattibilità di progetti di ricerca per quanto attiene alla correttezza etica ed all'utilità scientifica, alla tutela dei diritti dei soggetti che prendono parte a qualsiasi titolo, sulla chiarezza e correttezza dei rapporti che intercorrono tra Società, centro di realizzazione del progetto ed eventuale sponsor;
 - c. esprimere parere sui protocolli di sperimentazione, idoneità dello o degli sperimentatori, strutture, metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato nella progettazione di ricerche e di sperimentazioni.
2. Esso è composto da un numero di tre componenti non titolari di cariche elettive od incarichi in seno alla Società, ovvero esperti non soci in materia etica.
3. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che garantisce lo svolgimento dei compiti di pertinenza.

Art. 23 – Commissioni e Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio Direttivo della Società ha facoltà di costituire commissioni e gruppi di lavoro e/o di studio di valenza nazionale, scegliendone i relativi membri tra Soci e non Soci.
2. In caso di costituzione di commissioni o gruppi di lavoro il Consiglio Direttivo della Società ne designa il coordinatore ed i relativi componenti.
3. Il Coordinatore ha il compito di organizzare e coordinare i lavori della Commissione, ovvero Gruppo, a cui è preposto nei tempi stabiliti di relazionare al Presidente.

Art. 24 – Incarichi di rappresentanza

1. Il Consiglio Direttivo della Società, su proposta del Presidente, designa propri rappresentanti in seno ad enti ed organizzazioni a cui la Società si determina di aderire per la promozione e la realizzazione dei propri scopi statutari.
2. I rappresentanti designati hanno la titolarità delle funzioni per cui sono stati prescelti e svolgono il compito in coerenza con le finalità della Società e gli orientamenti ricevuti dal Consiglio Direttivo, cui riferiscono.

CAPO IV

Iscrizione – Recesso – Decadenza – Diritti dei Soci

Art. 25 – Iscrizione

1. La partecipazione nella qualità di socio alla vita e alle attività della Società è ammessa per soggetti fisici e giuridici di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. L'ammissione nella qualità di socio avviene previo:
 - a. richiesta d'iscrizione;
 - b. approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. In fase di applicazione del presente statuto e fino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo, l'adesione in qualità di socio alla Società è gratuita e non comporta il versamento di alcuna quota associativa.
4. Il Consiglio Direttivo, ove motivate esigenze dovessero renderlo necessario, è delegato espressamente a modificare la previsione del precedente comma ed a prevedere per soci ordinari e soci portatori di interesse il versamento di quote di iscrizioni annuali.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si determini di prevedere una quota d'iscrizione annuale alla Società, esso dovrà aver riguardo di:
 - a. stabilire le modalità secondo cui formulare la richiesta di adesione;
 - b. definire la quota di iscrizione, differenziando questa in ragione della qualifica professionale e della qualità di socio tra quelli ordinari e quelli portatori di interesse;
 - c. indicare modalità e tempi di versamento;
 - d. definire la ripartizione della quota tra la Società nazionale e quella regionale.
6. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si determini per la previsione di una quota d'iscrizione annuale alla Società, lo stato di socio della Società è confermato dal versamento della quota annuale e permane per l'intero anno sociale, salvo che non intervenga recesso, decadenza, espulsione.
7. Nella ipotesi di previsione di quota d'iscrizione, il mancato versamento della quota prevista per uno o più anni comporta che in caso di successiva nuova adesione l'aspirante socio è assoggettato alle procedure previste per la prima iscrizione.
8. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato unitamente alla trasmissione della tessera personale d'iscrizione, ed alla articolazione regionale competente per territorio, ove esistente.
9. L'articolazione regionale ha potere di veto motivato in merito sia all'iscrizione di nuovi soci sia al rinnovo di adesione.

Art. 26 – Recesso e decadenza dei Soci

1. Il Socio ha facoltà di recedere dal suo stato in qualsiasi momento della vita della Società.
2. Il recesso per scelta del Socio avviene mediante comunicazione scritta, indirizzata al Presidente.
3. Nel caso sia previsto per l'accesso allo stato di socio il versamento di una quota, il socio che recede non ha diritto ad alcun rimborso.
4. Nella ipotesi di previsione di quota d'iscrizione, il mancato versamento entro la data del 30 Maggio della quota prevista da parte del socio titolare di carica o d'incarico all'interno della Società comporta l'immediata automatica decadenza da ogni carica od incarico.
5. Nel caso di messa in atto da parte del socio di azioni contrarie agli scopi della Società e lesive dell'immagine di questa e dei suoi Organi, il Consiglio Direttivo, può deferire lo stesso socio al Collegio di Garanzia e Tutela per la valutazione dei fatti ai fini dell'eventuale emissione di provvedimento disciplinare. In caso di deferimento del socio al Collegio di Garanzia e Tutela il Consiglio Direttivo deve dare contestuale formale comunicazione all'interessato.
6. I provvedimenti disciplinari da irrogare, fino alla decadenza dalla condizione di socio, devono essere graduati e commisurati alla gravità dei fatti.
7. Il socio, nel caso di attivazione nei suoi confronti di procedimento disciplinare e prima che sia emesso un qualsiasi provvedimento, a pena di nullità del procedimento attivato, ha diritto a:
 - a. ricevere comunicazione scritta dell'avvio del procedimento con illustrazione di fatti e ragioni circostanziati che l'hanno provocato;
 - b. produrre al Collegio di Garanzia e Tutela proprie memorie difensive contro il procedimento attivato ed essere ascoltato in seno allo stesso.

Art. 27 – Diritti dei Soci

1. I soci hanno diritto di:
 - a. essere informati delle attività informative, formative e delle manifestazioni programmate e messe in atto dalla Società e dalle sue articolazioni;
 - b. partecipare, nelle forme e nei modi previsti, alle medesime attività di cui al punto a) precedente;
 - c. ricevere od accedere a pubblicazioni scientifiche periodiche o straordinarie edite dalla Società.

Art. 28 – Doveri dei Soci

1. I soci della Società sono tenuti a:
 - a. contribuire al perseguimento degli scopi della Società
 - b. osservare lo Statuto e i Regolamenti di disciplina e di funzionalità dell'organizzazione;
 - c. osservare i deliberati degli Organi della Società;
 - d. astenersi da comportamenti che arrechino pregiudizio all'immagine ed al decoro della Società, ovvero dei suoi organi e rappresentanti nazionali e regionali;
 - e. pagamento della quota di iscrizione, ove prevista.

CAPO V

Gestione economico-finanziaria – Tenuta dei libri sociali

Art. 29 – Rendiconto annuale economico-finanziario

1. L'esercizio finanziario della Società va decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo, su iniziativa del Segretario nazionale, procede alla approvazione della proposta di rendiconto annuale da presentare alla successiva approvazione definitiva dell'Assemblea.
3. Il rendiconto annuale a consuntivo, unitamente a quello di previsione, è depositato presso la sede della Società e pubblicato sul sito della stessa a disposizione dei Soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale ordinaria dei soci.

Art. 30 – Gestione economico-finanziaria

1. La Società, quale organizzazione senza fini di lucro, non distribuisce utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.
2. Tutte le cariche e le funzioni previste al suo interno da parte dei soci sono svolte in forma gratuita.
3. All'interno della Società sono ammessi e riconosciuti, nelle forme e secondo le modalità disciplinate dal Consiglio direttivo, i soli rimborsi per le spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti e funzioni della medesima Società o richiesti da essa.

Art. 31 – Libri sociali

1. La Società è obbligata a tenere:
 - a. il libro delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - b. i libri delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c. il libro delle deliberazioni del Collegio di Garanzia e Tutela;
 - d. il libro degli iscritti in qualità di Soci;
 - e. i registri contabili obbligatori che devono avere, tra l'altro, capitoli speciali intestati alle singole sezioni, e il libro degli inventari.
2. Ogni socio ha diritto, a proprie spese, di consultare presso la sede della Società e ottenere copie dei libri sociali.

CAPO VI

Elezioni del Presidente – Insediamento del Consiglio Direttivo – Modifiche dello Statuto della Società – Norme di trasparenza e tutela

Art. 32 – Elezioni del Presidente e insediamento del Consiglio Direttivo

1. Ogni tre anni l'Assemblea Nazionale dei Soci della Società provvede ad eleggere il Presidente Nazionale.
2. Possono concorrere alla carica di Presidente nazionale tutti i soci ordinari:
 - a. in regola con l'iscrizione nel corso del triennio precedente;
 - b. che abbiano presentato la propria candidatura secondo quanto prescritto al successivo c.4;
 - c. che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari passati in giudicato all'interno della Società;
 - d. che non abbiano in corso contenziosi giudiziari in sede civile e penale con la Società;
 - e. che non abbiano in corso procedimenti penali e/o non siano stati condannati, anche solo in primo grado, per reati:
 - 1) contro la pubblica amministrazione;
 - 2) di omissione, abuso, imperizia professionale, peculato.
3. L'accesso agli Organi societari, salvo particolari circostanze motivate da progetti e processi d'integrazione e/o di collaborazione operativa e comunque non riferite a cariche di vertice all'interno degli stessi Organi, è interdetto a tutti i Soci titolari di cariche o di incarichi all'interno di altre società scientifiche nazionali o locali aventi interesse rispetto alla medesima materia di cui all'art.1,c.1.
4. I soci che intendono candidarsi alla carica di Presidenza della Società, a pena di nullità della loro candidatura, devono presentare al Presidente del Collegio di Garanzia la propria candidatura entro il novantesimo giorno prima della data di svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva, corredata da:
 - a. copia firmata autografa del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. programma elettorale per il triennio di presidenza, firmato e con l'indicazione del logo che lo contraddistingue e gli obiettivi che s'intende perseguire;

- c. elenco di soci sostenitori del candidato presidente nel numero non inferiore a 40. I soci sostenitori devono essere espressione di Regioni italiane in cui si hanno iscritti. L'elenco dei soci sostenitori di ciascun candidato presidente e le relative firme deve essere prodotto in originale e corredate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- 5. In carenza anche solo di uno dei documenti prescritti al comma precedente la candidatura è nulla.
- 6. I soci sostenitori possono sottoscrivere una sola candidatura. Sono nulle e non utili ai fini della determinazione del quorum minimo dei sostenitori di lista, le sottoscrizioni di più candidature da parte dello stesso socio.
- 7. Entro gli stessi termini temporali di cui al c. 4 precedente il Presidente della Commissione Elettorale deve rendere disponibile senza alcuna formalità ai Candidati Presidenti l'elenco dei Soci in regola con l'iscrizione ed i relativi indirizzi e recapiti telefonici per l'espletamento delle procedure di informazione elettorale.
- 8. Dal novantesimo giorno precedente l'inizio dell'Assemblea Nazionale Elettiva il Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela assume le funzioni di Presidente della Commissione e del seggio elettorale. Questi, nell'esercizio di dette funzioni, sentiti i candidati alla carica di Presidente della Società, designa i componenti del seggio elettorale e attiva le procedure per il regolare svolgimento delle elezioni.
- 9. Il Presidente della Commissione elettorale, a conclusione dello spoglio delle schede:
 - a. comunica all'Assemblea l'esito delle elezioni;
 - b. proclama il nome del Presidente eletto;
 - c. proclama la composizione del nuovo Consiglio Direttivo;
 - d. convoca nei trenta giorni successivi il primo Consiglio Direttivo.
- 10. Nei termini temporali compresi tra il novantesimo ed il trentesimo giorno che precedono l'inizio dell'Assemblea nazionale elettiva ciascuna Articolazione designa la propria rappresentanza in seno al futuro Consiglio direttivo e ne dà comunicazione al Presidente della Commissione elettorale, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a pubblicare sul portale della Società l'elenco dei rappresentanti delle Articolazioni.
- 11. La rappresentanza delle Articolazioni in seno al Consiglio Direttivo è determinata in ragione al numero medio degli iscritti di ciascuna di esse nel triennio in via di conclusione, come dettato dall'art. 20, c. 4.
- 12. Nel corso del triennio di validità del Consiglio Direttivo la Società Regionale può sostituire la propria rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Modifiche dello Statuto

- 1. Le proposte di modifiche dello Statuto sono attuate secondo le modalità di cui ai successivi cc. 2 e 3 e con le maggioranze assembleari prescritte all'art. 12, cc. 12, 13 e 14.
- 2. Le proposte di modifiche dello Statuto prima di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea devono essere sottoposte al parere obbligatorio del Collegio di Garanzia e Tutela.
- 3. Il parere del Collegio di Garanzia e Tutela è obbligatorio e vincolante nei casi di modifica degli articoli di cui al Capo I, Capo III artt. 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 20, Capo IV, Capo VI artt. 31, 32, 34.
- 4. Il parere espresso dal Collegio di Garanzia e Tutela deve essere portato a conoscenza di tutti i soci congiuntamente alla convocazione dell'Assemblea in seno a cui è posto alla votazione la proposta di modifica.

Art. 34 – Adozione e modifica di regolamenti

1. I regolamenti interni alla Società e le loro modifiche degli stessi sono assunti dal Consiglio Direttivo secondo quanto prescritto all'art. 13, c.7 ed all'art. 20, c.4.

Art. 35 – Norme di trasparenza e tutela

1. Le iniziative di ricerca, sperimentazione, formazione ed informazione riferite alla Società, ovvero alle Società locali, devono essere deliberate rispettivamente dal Consiglio Direttivo, ovvero dagli organi di gestione delle Società locali, e rese disponibili d'ufficio a tutti i propri soci entro giorni trenta dalla data di adozione.
2. L'azione divulgativa dovrà avvenire mediante il proprio sito internet accessibile a tutti i soci.
3. Nessuna iniziativa di cui al c.1 precedente può essere attivata prima del trentesimo giorno dalla data della sua pubblicizzazione.
4. Sul sito inoltre dovranno obbligatoriamente essere riportati e resi accessibili a tutti, salvo che i contenuti non costituiscano materia protetta ai sensi della L. 196/2003:
 - a. Statuto della Società;
 - b. Regolamenti;
 - c. Deliberati del Consiglio Direttivo;
 - d. Pareri del Collegio di Garanzia e Tutela.
5. L'elenco dei soci della Società non costituisce in nessun caso materia protetta o riservata. Informazioni sulle generalità dei Soci e sui loro recapiti telefonici e di posta elettronica possono essere forniti ai Soci che ne facciano richiesta. Ciascuna Socio della Società, aderendo alla stessa, dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare la presente condizione.

CAPO VII

Scioglimento della Società – Norme transitorie

Art. 36 – Scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Società e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Nazionale con le modalità di cui all'art. 12, cc. 12, 13 e 14.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea Nazionale provvede a conferire al Presidente del Collegio di Garanzia le funzioni di Commissario liquidatore per la devoluzione del patrimonio ad altro soggetto giudico con analoghe finalità o con finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.